



Codice penale militare (CPM)

PROGETTO

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice penale militare del 13 giugno 1927² è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 1 n. 7 e 7^{bis}

¹ Sono sottoposti al diritto penale militare:

7. i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94–96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107);
- 7^{bis}. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di sabotaggio (art. 86a) o d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94–96);

¹ FF ...
² RS 321.0

Art. 4 n. 1 terzo e sesto lemma

In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposte al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati:

1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:

tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89);

attentati contro la sicurezza militare (art. 98–107);

Art. 218 cpv. 5

⁵ Se una persona di condizione civile è accusata di un reato secondo il presente Codice, il Consiglio federale può deferire il giudizio alla giurisdizione ordinaria qualora non sussistano validi motivi che determinino la competenza della giurisdizione militare. Il giudice civile applica a questa persona il diritto penale militare.

Art. 220

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 223 cpv. 1

¹ I conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria nonché sull'ammissibilità di un deferimento alla giurisdizione ordinaria secondo l'articolo 218 capoverso 5 sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero³

Art. 278a–278c inserire prima del titolo del titolo quattordicesimo

Art. 278a

Spionaggio e violazio-
ne proditoria di
segreti militari

1 Chiunque intenzionalmente scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito,

allo scopo di rivellarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, o

li rivela o li rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti,

è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 278b

Violazione di se-
greti militari

1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito,

chiunque intenzionalmente e indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

³ RS 311.0

Art. 278c

Disobbedienza a
misure prese dalle
autorità militari e
civili

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,

chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile,

è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Legge federale del 23 giugno 1950⁴ concernente la protezione delle opere militari

Art. 9

¹ Chiunque commette un atto represso dalla presente legge è sottoposto alla giurisdizione militare. Sono eccettuate le persone di condizione civile in tempo di pace se non hanno commesso l'atto congiuntamente a persone sottoposte al Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵.

² Se una persona di condizione civile è accusata di un reato secondo la presente legge, il Consiglio federale può deferire il giudizio alla giurisdizione ordinaria qualora non sussistano validi motivi che determinino la competenza della giurisdizione militare. Il giudice civile applica a questa persona il diritto penale militare.

⁴ RS 510.518

⁵ RS 321.0